



**VIVERE I LEGAMI.
IL VANGELO DELLE RELAZIONI
ALLA LUCE DI AMORIS LAETITIA**

Nuova serie
n. 2
2018



I legami familiari spezzati

Un percorso di verità nella misericordia: i procedimenti di nullità matrimoniale¹

Giampietro MAZZONI

Abstract

The path of discernment that Pope Francis considers essential to familiar pastoral practice might bring up situations which lead us to observe how matrimonial consent was absent in the first place and to start a process of annulment. After considering the meaning of the reformation promoted by Pope Francis for this type of procedures, some basic information is provided regarding the practical reasons which might have made the marriage invalid, to support the understanding and competent guidance by familiar pastoral practitioners.

Il percorso di discernimento che papa Francesco pone come centrale nella pastorale della famiglia può far emergere delle situazioni che conducono a ritenere come il consenso matrimoniale iniziale fosse carente in maniera sostanziale e inducano a intraprendere la strada per una causa di nullità. Dopo aver considerato il significato della riforma voluta da Francesco per questa tipologia di procedimenti, si forniscono delle informazioni di base circa le motivazioni concrete che possono aver reso nullo un matrimonio, in vista di un accompagnamento accogliente e competente da parte degli operatori della pastorale familiare.

¹ Relazione tenuta dall'autore agli operatori della pastorale familiare il 14 aprile 2018 presso l'Oasi San Giacomo di Vago.

Non è mai stato agevole, fin dall'inizio del cammino della Chiesa nella storia, accostare armonicamente legge e Vangelo, carisma e istituzione o, in termini più recenti, diritto e pastorale. Si tratta di ambiti a prima vista antitetici o quanto meno attinenti a mondi distanti, talvolta anche estranei l'uno all'altro. In particolare, parlare di tribunali ecclesiastici e di cause di nullità matrimoniale evoca nell'immaginario collettivo una istituzione misteriosa e magari un po' inquietante, che ben poco avrebbe a che fare con la realtà di una comunità ecclesiale che porta avanti, in un contesto di serena e trasparente quotidianità, una pastorale di fiducia e vicinanza.

Ci ha recentemente sollecitato papa Francesco a riavvicinare questi due mondi: il diritto e la pastorale. Sul piano dottrinale non è stato certo il primo e l'unico a sottolineare la necessaria complementarietà di questa duplice istanza ecclesiale. Ma sul piano della prassi operativa Francesco ha dato uno stimolo importante e concreto ad una istituzione secolare, quella appunto dei procedimenti per le cause di nullità matrimoniale, indicando un nuovo percorso che, pur mantenendo il necessario rigore giuridico, si inserisca nel quadro di una pastorale, la pastorale della famiglia, finalizzata non a caricare sui fedeli nuovi e pesanti fardelli, ma evangelicamente a rendere possibili nuovi spazi di speranza e di misericordia a famiglie ferite.

Lo ha fatto promulgando, il 15 agosto 2015, il Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, entrato in vigore il successivo 8 dicembre. Le norme promulgate, che delineano una rilevante riforma del processo canonico per la nullità del matrimonio, già nel titolo, *Mitis Iudex*, ne mettono in luce lo spirito: il Signore è giudice, ma giudice mite e misericordioso.

La riforma di Francesco si colloca nella linea della riflessione operata dal Sinodo straordinario sulla famiglia, in cui si auspicava una semplificazione e una maggiore accessibilità di questi procedimenti i quali, pur mantenendo il necessario rigore esigito dalla delicatezza dei valori in gioco, dovevano essere collocati in una prospettiva non solo rigidamente giuridica, ma anche pastoralmente accogliente².

² «Un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità» (SINODO DEI VESCOVI, «Relatio Synodi» della terza assemblea straordinaria, 18 ottobre 2014», AAS 106,11 (2014) 887-908, p.

Sulla scorta di tale auspicio Francesco autorevolmente dichiara che, se rimane compito della Chiesa «tutelare l'unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio»³, la sollecita ad una

«spinta riformatrice l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati»⁴.

Procedimenti di nullità matrimoniale: significato e limiti

Va precisato preliminarmente che una causa di nullità matrimoniale, anche a prescindere dalle riforme introdotte, è e rimane finalizzata a discernere, attraverso un procedimento pubblico ecclesiale, la validità o meno di un matrimonio. Non si tratta pertanto, come talvolta si equivoca, di esprimere giudizi sui comportamenti delle persone coinvolte, ma piuttosto di valutare se, quando il matrimonio è stato celebrato, vi erano le condizioni, sia pure minimali, perché da quel patto iniziale potesse nascere un vincolo duraturo, anzi indissolubile. Era e rimane questa, anche dopo la promulgazione delle recenti modifiche volute da papa Francesco, la finalità a cui rispondono i procedimenti giudiziari per dichiarare la nullità del matrimonio.

Dal momento che nel matrimonio celebrato da battezzati è in gioco non solo una vicenda privata fra un uomo e una donna, bensì una realtà sacramentale, che nella visione cristiana costituisce un pilastro fondante dell'edificio ecclesiale, è comprensibile come la Chiesa non abbia mai lasciato la valutazione della validità del vincolo alla sola coscienza dei singoli, ma abbia individuato delle modalità per dare a tale discernimento un riscontro pubblico e comunitario. Da secoli il percorso più idoneo per giungere a ratificare in maniera obiettiva l'eventuale nullità del vincolo coniugale ha assunto la modalità di un vero e proprio procedimento di carattere giudiziario.

Ma anche in questo caso le dinamiche istituzionali proprie della vita sociale hanno condotto in una direzione pressoché inevitabile, pur se si

904, n. 48).

³ Francesco, «Lettera apostolica Motu proprio data "Mitis Iudex Dominus Iesus", 15 agosto 2015», AAS 107,9 (2015) 958-970, *Proemio*, p. 958.

⁴ *Ibid.*, 959.

tratta di istituzioni ecclesiali. Le strutture giuridiche, che hanno la finalità strumentale di veicolare dei valori, tendono nel tempo a prevaricare sui valori stessi, in un processo di autoconservazione e di autoreferenzialità in cui le procedure giuridiche tendono ad assumere un ruolo così centrale e totalizzante da lasciare in ombra il fine per cui sono nate e a cui sono orientate.

Almeno in parte, questo è stato anche il percorso storico dei procedimenti giudiziari per la nullità del matrimonio. La giusta prospettiva di garantire la verità sacramentale del vincolo coniugale, uno e indissolubile, ha progressivamente caricato le procedure di una complessità tale da diventare un fardello forse eccessivamente pesante da portare da parte di fratelli e sorelle già, per altri versi, feriti dalla vita.

Finalità e contenuti della riforma

Al di là degli aspetti operativi e procedurali della riforma voluta da Francesco, peraltro già ampiamente elencati dai media, non senza una certa approssimazione, il risvolto più innovativo e profetico del documento pontificio consiste nell'aver ricondotto, in maniera più evidente che nel passato, una struttura giuridica della Chiesa nell'alveo evangelico che le è proprio: salvaguardare la verità del matrimonio sacramentale, ma senza mai dimenticare che in gioco vi sono persone concrete, spesso sofferenti, che attendono non solo giustizia ma anche accoglienza e ascolto e rispetto, che chiedono risposte rigorose e rasserenanti, ma senza attese estenuanti e procedure defatiganti, talvolta inutilmente invasive.

Non è comunque da escludere un possibile equivoco: è sensazione piuttosto diffusa che la riforma delle procedure per la nullità matrimoniale significhi di fatto una specie di indulto collettivo che riduca la dichiarazione di nullità ad una presa d'atto formale e scontata di una situazione di rottura ormai insanabile.

Le motivazioni che possono determinare il riconoscimento ecclesiale della nullità del matrimonio rimangono sostanzialmente quelle tradizionali, anche se è presumibile che proprio l'approccio non solo giuridico ma anche pastorale richiesto dalla riforma possa in qualche modo ampliare l'orizzonte interpretativo delle diverse situazioni, rigorosamente codificate, che precludono all'origine il costituirsi del vincolo coniugale. E la presenza di tali situazioni dovrà in ogni caso essere attentamente e rigorosamente valutata, sia pure con modalità più semplici e più celeri, con un ap-

proccio non solo giuridico, ma prima ancora pastorale.

Gli aspetti più significativi della riforma

1. Il contesto del presente intervento non prevede una lettura analitica delle norme procedurali di carattere tecnico e formale che riguardano più direttamente gli operatori dei tribunali ecclesiastici. Ci si limita a sottolineare alcuni aspetti della riforma pontificia che invece possono e devono coinvolgere attivamente gli operatori nell'ambito della pastorale familiare, preti e laici.

Ovviamente i fedeli che chiedono una verifica della validità del loro matrimonio, considerato che comunque si tratta di un procedimento che richiede dei passaggi impegnativi, dovranno in un secondo momento essere orientati e guidati da esperti, ma è fondamentale che anche il primo approccio trovi delle competenze di base che sappiano fare un primo discernimento, senza creare facili illusioni, ma che contemporaneamente, ciò che avviene di frequente, non dissuada in modo pretestuoso dall'intraprendere tale percorso.

Questo primo approccio dovrebbe trovare spazio e ascolto, come suggerisce *Amoris Laetitia*, in quel percorso di discernimento pastorale che Francesco affida in particolare, ma non solo, ai pastori. È un'esigenza che il papa sottolinea in questo documento sulla realtà della famiglia: non delimitare rigidamente l'orizzonte del giudizio ecclesiale sulla validità del matrimonio ad un ambito chiuso e impenetrabile, misterioso e colto come lontano dalla vita, umiliante e costoso (il papa ne auspica anche la gratuità), bensì collocarlo dentro la normale pastorale di una Chiesa locale, accogliente e rispettosa⁵.

Se nei procedimenti di nullità c'è necessariamente una fase conclusiva propriamente giudiziale, nella prospettiva sopra delineata si sottolinea l'opportunità non certo marginale che essa sia preceduta da una fase pre-giudiziale, di carattere

⁵ «La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti Documenti su tale materia hanno portato ad una semplificazione delle procedure per una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. [...] Perciò, l'attuazione di questi documenti costituisce una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati [...] ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale» (Francesco, «Esortazione apostolica "Amoris laetitia", 19 marzo 2016», AAS 108,4 (2016) 311-446, pp. 409-410, n. 244).

prevalentemente pastorale, svolta da un convergere complementare di ruoli e di competenze, in cui possa essere davvero la comunità ecclesiale, sia pure nel riserbo che la delicatezza delle situazioni esige, che si fa carico di un primo discernimento. Solo la fase conclusiva sarà riservata ad una specifica istituzione, che comunque potrà essere facilitata e semplificata nel suo ruolo specifico, anche in termini cronologici, da un previo accompagnamento.

Si pensi, per esemplificare, al ruolo che possono assumere in questo ambito i consultori di ispirazione cristiana, gli incontri di preparazione al matrimonio, ma anche i diversi centri e gruppi di spiritualità familiare o di sostegno alle famiglie ferite. In essi dovrebbe trovare spazio la presenza di competenze e di consulenze non solo di carattere medico, psicologico, giuridico, ma anche di orientamenti specifici e corretti relativi ad un eventuale procedimento di nullità matrimoniale.

2. L'aspetto forse più tangibile e concreto della riforma nella linea della semplificazione riguarda l'abolizione della cosiddetta doppia sentenza conforme. In precedenza se un tribunale, composto di tre giudici, formulava una sentenza affermativa, cioè favorevole alla nullità del matrimonio, non bastava per renderla esecutiva e quindi consentire la possibilità di un nuovo matrimonio. Era necessario che la sentenza venisse confermata mediante un ulteriore procedimento presso un altro tribunale ecclesiastico di seconda istanza. Se poi questo secondo tribunale formulava una sentenza diversa dalla prima il matrimonio non poteva considerarsi nullo. Rimaneva la possibilità di un terzo procedimento presso la Rota Romana che avrebbe deciso in modo definitivo, ma in tempi presumibilmente "biblici" e inevitabilmente defaticanti. Con l'attuale riforma, se la sentenza del primo tribunale risulta affermativa, la causa di nullità è da considerarsi definitivamente chiusa, a meno che l'altro coniuge non intenda presentare appello. Anche in termini cronologici questa modalità comporta in pratica dimezzare i tempi della durata di un procedimento di nullità.

3. La riforma prevede anche un'altra possibilità significativa, chiamata del "processo breve". Consiste in una procedura che rimane di carattere giudiziale, ma abbreviata, affidata in questo caso per la valutazione conclusiva non ai giudici del tribunale ecclesiastico, ma personalmente al Vescovo locale, mettendo così in ulteriore evidenza la dimensione pastorale del procedimento. Tale

modalità, tuttora in fase sperimentale ma che lascia intravedere nuovi sviluppi, risulta attuabile a determinate condizioni: quando entrambi i coniugi chiedono congiuntamente e concordemente la dichiarazione di nullità del loro matrimonio e quando i motivi che inducono a ritenere il matrimonio nullo appaiono fin dall'inizio con plausibile evidenza.

Perché la riforma voluta da Francesco non corra il pericolo di rimanere sulla carta o di limitarsi a qualche ritocco puramente formale, sarà necessario che la stessa istituzione preposta a questo ministero ecclesiale sappia rinnovarsi nella prospettiva indicata, superando la possibile tendenza, alimentata magari da una certa propensione corporativa e autoreferenziale, a mantenere come prassi immutabile e intangibile quello che invece è soltanto uno strumento, necessario ma reso sempre più adeguato a veicolare i valori autenticamente evangelici, per i quali la giustizia non è mai disgiunta dalla misericordia.

Parallelamente le Chiese locali sono chiamate a individuare iniziative e percorsi perché la pastorale familiare, in tutte le sue articolazioni, trovi il modo di inserire nei propri obiettivi anche strumenti di orientamento e accompagnamento sapiente e competente, in vista di eventuali procedimenti di nullità matrimoniale. Senza arrivare alla conclusione, certamente erronea, che considera invalidi quasi tutti i matrimoni, è pur vero che diverse situazioni, più di quelle effettivamente presentate, potrebbero essere sanate, anche in termini ecclesiali e sacramentali, mediante questo percorso.

Matrimonio canonico e motivazioni della nullità

1. La finalità del presente incontro con gli operatori della pastorale familiare, orientato all'accompagnamento e al discernimento di situazioni familiari problematiche, rende opportuna una sintesi panoramica della fisionomia attuale del matrimonio così come viene delineata dal Diritto Canonico e delle più ricorrenti motivazioni che, secondo le norme vigenti, possono determinare la nullità.

Nel percorso evolutivo della disciplina canonica attinente al matrimonio, una tappa particolarmente rilevante è rappresentata dal Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983 che, sulla scorta del Concilio Vaticano II, segna uno stacco significativo rispetto al Codice precedente.

Alcuni passaggi risultano particolarmente innovativi. In particolare il passaggio da una visione contrattualistica del patto coniugale ad una visione marcatamente personalistica; inoltre il passaggio da una finalità pressoché esclusivamente procreativa ad una finalità allargata alla relazione interpersonale, dove anche la sessualità assume una valenza relazionale fondamentale non riconducibile in modo esclusivo alla procreazione.

Alla base del matrimonio canonico è e rimane l'atto del consenso, non come formalità contrattuale che conferisce diritti e doveri, ma come atto di volontà, libero e consapevole, che coinvolge la totalità della persona nel dono e nell'accoglienza dell'altro per realizzare una comunione di vita e di amore.

Al di là del linguaggio sintetico e scarno proprio del mondo giuridico, l'ordinamento canonico vigente si stacca in modo significativo dalla formulazione tradizionale. In passato il consenso matrimoniale veniva considerato un contratto che, come tale, conferiva diritti e imponeva doveri, in particolare conferiva lo *ius in corpus*, cioè il diritto sul corpo del coniuge, in altri termini il diritto all'esercizio legittimo della sessualità, ma una sessualità solo in funzione procreativa: un vero contratto sinallagmatico: si conferisce un diritto in cambio di una obbligazione.

Oggi la visione antropologica soggiacente alla norma è sostanzialmente diversa. Il Codice di Diritto Canonico definisce il consenso matrimoniale «l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio» (can. 1057 § 2). In primo piano non è più il conferimento di un diritto, ma la persona stessa del coniuge nel gesto e nella volontà della reciproca donazione. È la concorde volontà di mettere in comune la propria esistenza, anche in ciò che ha di più intimo e personale, costituendo quel *consortium totius vitae*, cioè la messa in comune di tutta la vita, che costituisce l'identità più profonda del matrimonio.

2. Un altro elemento particolarmente rilevante nel delineare la fisionomia attuale del matrimonio canonico consiste nel superamento della cosiddetta "gerarchia dei fini". Nel precedente Codice canonico si parlava di un fine primario del matrimonio, cioè la procreazione, e di un fine secondario: l'aiuto scambievole e il *remedium concupiscentiae*, in altri termini la legittimazione morale della sessualità. In realtà solo il fine primario, la

procreazione insieme all'educazione dei figli, assumeva rilevanza giuridica. Tutto il resto, in particolare la reciproca integrazione affettiva e sessuale, assumeva solo una valenza esortativa, ma privo di vera rilevanza giuridica.

La finalità del matrimonio in passato era individuata pressoché esclusivamente come biologico-procreativa, almeno sotto il profilo giuridico. Nella prospettiva attuale il matrimonio canonico si configura orientato ad una duplice finalità, con pari dignità e con eguale rilevanza giuridica: non solo la procreazione, ma insieme ad essa quella reciproca condivisione di vita che, con un termine generico ma pregnante, il Codice chiama *bonum coniugum*, il bene dei coniugi, in altre parole la ricerca condivisa del bene dell'altro. E questo in tutte le dimensioni della vita, da quella spirituale a quella fisica, da quella morale a quella economica, da quella affettiva a quella sessuale.

Tra l'altro, anche la normativa canonica recupera una visione positiva della sessualità non solo in termini procreativi, ma anche sul piano di una gratificante affettività unitiva, espressiva della totalità della persona, superando una consolidata propensione a considerare la sessualità in sé in termini negativi, legittimata solo dal suo orientamento procreativo, che peraltro permane in tutta la sua valenza sostanziale.

Ci si potrebbe chiedere che cosa abbia a che fare questa dimensione, che coinvolge anche la dimensione affettiva nella ricerca del bene dell'altro e che tocca quindi la sfera più intima della persona, con il mondo del diritto. Per la Chiesa è talmente rilevante anche in ambito giuridico che l'esclusione di questa finalità da parte dei coniugi costituisce un vero e proprio capo, cioè motivo, di nullità matrimoniale. Se, per esemplificare, sul piano degli orientamenti ideologici e dei conseguenti comportamenti uno dei contraenti escludesse il rispetto della dignità della persona del coniuge e i suoi diritti fondamentali, non intendesse riconoscere il coniuge come pari nella dignità e nello stesso tempo diverso da sé nella sua individualità, quel matrimonio può essere dichiarato nullo, perché è stata esclusa una finalità essenziale del matrimonio: il bene dei coniugi.

Tale finalità esclude ovviamente la sopraffazione e la strumentalizzazione dell'altro, la violenza, ma anche quella possessività simbiotica, talvolta camuffata da amore intenso, che in realtà non consente all'altro di esprimere la propria irripetibile individualità. Comporta il rispetto della di-

gnità della persona del coniuge e dei suoi diritti fondamentali, ma che, nel caso del matrimonio, non riguarda una qualsiasi relazione tra persone, ma quella relazione unica e irripetibile che è la relazione coniugale, caratterizzata dalla condivisione di tutta la vita. Così pure il rispetto della dignità della persona, ma che, all'interno della condivisione specificamente coniugale della vita, non potrà consentire la reciproca estraneità, la totale mancanza di comunicazione e di dialogo, la conduzione di due vite parallele. E se il progetto coniugale deve prevedere una vita davvero condivisa in esso non potrà mancare anche la disponibilità alla rinuncia e al sacrificio per il bene della persona a cui si è donata la stessa esistenza e di cui si è promesso di prendersi cura nella salute e nella malattia.

3. Naturalmente è ben più ampio lo spettro delle caratteristiche specifiche del matrimonio canonico. Non parliamo in questo contesto di ciò che, all'interno del proprio ordinamento, la Chiesa ritiene l'aspetto più specifico e caratterizzante, il fatto cioè che il matrimonio dei battezzati è un sacramento, con tutta la valenza simbolico-salvifica che ciò comporta, chiamato ad essere segno sacramentale dell'amore di Cristo per la Chiesa, di Dio per l'umanità.

Ma se in primo piano, quando parliamo di matrimonio, dovrebbe esserci l'*Amoris laetitia*, la gioia e la bellezza dell'amore, il Diritto Canonico non può lasciare in ombra le patologie e le ferite dell'amore. E sono proprio queste possibili patologie che talvolta precludono che il consenso prestato in realtà non sia in grado di creare un vincolo indissolubile e perenne e che costituiscono i motivi per cui un matrimonio può essere dichiarato nullo.

Se la centralità costitutiva del matrimonio canonico è data dalla libera volontà di un uomo e di una donna di consegnarsi e accogliersi reciprocamente nella totalità della propria esistenza, con una scelta irrevocabile e fedele, diventa logico che il vincolo indissolubile che secondo la Chiesa ne scaturisce esista o meno in rapporto alla effettiva libertà e lealtà della scelta e inoltre in rapporto all'accoglienza o meno di quei valori che la Chiesa ritiene inderogabili nel celebrare il matrimonio.

Non si tratta di un escamotage o di un surrogato concorrenziale rispetto al divorzio civile. Parte da presupposti del tutto diversi, che ovviamente hanno alla base la visione specifica e caratteriz-

zante che la Chiesa ha del matrimonio, visione forse oggi minoritaria, ma che per la Chiesa stessa risulta irrinunciabile: la definitività indissolubile del vincolo coniugale che nasce dal consenso libero e consapevole di un uomo e di una donna. A prescindere dalle motivazioni teologiche e antropologiche che conducono la Chiesa ad assumere e mantenere, anche controcorrente rispetto alle istanze culturali emergenti, questa categorica posizione, la dottrina e la prassi ecclesiale conferma che la scelta coniugale, se libera, consapevole e leale, è una scelta per la vita, tutta la vita.

Se questo è un punto di partenza irrinunciabile per la Chiesa, sul piano esistenziale ci troviamo spesso di fronte al venir meno dell'assunto iniziale, pur solennemente dichiarato, cioè l'esito fallimentare della convivenza coniugale. Se molti che si trovano in tale situazione ritengono la via più ovvia quella della separazione e del divorzio, alcuni di loro maturano anche un'altra esigenza: non solo di porre la parola fine ad una esperienza coniugale con esiti fallimentari, ma di verificare, sulla base della visione che la Chiesa ha del matrimonio, la consistenza della scelta iniziale, cioè se si trattava di un vero patto impegnativo per tutta la vita o solo dell'apparenza formale di tale patto, in realtà carente dei presupposti capaci di farne un vero matrimonio. Non si tratta, secondo il linguaggio corrente, dell'annullamento del matrimonio, ma della presa d'atto da parte della Chiesa che il matrimonio era nullo, invalido, di fatto inesistente. Non si annulla una realtà che prima esisteva, si dichiara nulla una realtà che non è mai esistita, se non in apparenza. Ecco la vera natura e la finalità del processo canonico di nullità del matrimonio: la verifica, condotta con procedura giudiziale, della eventuale assenza, al momento del consenso, delle condizioni che secondo la Chiesa sono indispensabili per rendere il patto coniugale valido e quindi indissolubile, a prescindere dall'esito successivo della vicenda coniugale.

Le condizioni da cui dipende, secondo il Diritto Canonico, la validità o l'invalidità del patto coniugale sono sintetizzabili in tre ambiti: la libertà e la consapevolezza rispetto alla scelta coniugale; l'accoglienza da parte dei nubendi delle finalità e delle caratteristiche essenziali del matrimonio; l'assenza di gravi condizionamenti indotti dall'esterno e che in definitiva incidono negativamente sulla libertà della scelta.

La libertà e consapevolezza della scelta

Se il consenso coniugale è un atto profondamente umano che determina in modo irreversibile la propria esistenza e quella del partner, è ovvio che solo una adeguata consapevolezza, una sostanziale maturità psicologica e affettiva, una sufficiente libertà di autodeterminazione può conseguire un effetto talmente coinvolgente della propria e dell'altrui esistenza. Per converso quelle problematiche e quelle anomalie che sul piano psicologico e/o affettivo intaccano in modo sostanziale la capacità di un soggetto di valutare criticamente ciò che comporta la vita coniugale, oppure che precludono la libera autodeterminazione, oppure che rendono un soggetto incapace di una relazione coniugale autentica, sia pure a livello minimale, rendono il soggetto psicologicamente incapace di contrarre un valido matrimonio.

Una comprensibile obiezione potrebbe osservare che, se per fare un matrimonio valido è richiesta una personalità decisamente matura, una struttura psicologica sostanzialmente libera da condizionamenti, chi in realtà si sposa validamente? È ovvio che non ogni fragilità psicologica rende nullo un matrimonio. Che segna il confine tra matrimonio valido o nullo è proprio la serietà delle patologie o delle anomalie psichiche che segnano un soggetto al momento del consenso. Non basta una difficoltà caratteriale, deve trattarsi di vera e sostanziale incapacità alla consapevolezza critica e alla libertà di autodeterminazione.

È evidente che, quando si tratta di problematiche di questo tipo, il giudice ecclesiastico non possa prescindere dall'apporto determinante delle competenze scientifiche che sono in grado di cogliere e di valutare le dinamiche della psiche umana. Ci si trova su un terreno particolarmente complesso, dai contorni non sempre chiaramente e univocamente definibili.

Va inoltre rilevato come in questi ultimi decenni le cause di nullità riferibili alle problematiche di tipo psicologico hanno avuto un rilevantissimo incremento. Le motivazioni sono molteplici. Innanzitutto l'enorme progresso delle scienze umane (psichiatria, psicologia, antropologia) a cui anche la Chiesa si è fiduciosamente aperta. Una seconda motivazione, forse ancora più rilevante, è il passaggio nella visione ecclesiale del matrimonio, da una prospettiva prevalentemente biologico-procreativa ad una visione personalistica. In termini più banali, da un matrimonio con l'unico scopo di fare figli ad un matrimonio che, senza

escludere la finalità procreativa, dia uguale dignità e rilevanza alla relazione interpersonale (il *bonum coniugum*), alla dimensione unitiva, alla stessa sessualità vissuta non solo come mezzo per procreare, ma come dimensione di reciproca integrazione affettiva e unitiva.

Quando si parla di anomalie sul piano psicologico non necessariamente ci si riferisce a patologie di tipo psichiatrico. Spesso si tratta di serie problematiche caratteriali, ma che di fatto rendono estremamente difficile, se non impossibile, la relazione coniugale. Al di là di severi disturbi di personalità, spesso e più genericamente si tratta di situazioni di grave immaturità o di patologica superficialità che di fatto rendono una persona non sufficientemente consapevole dell'impegno e di una scelta che coinvolge se stessi ed un partner per tutta la vita.

Un ultimo rilievo su questo ambito di nullità: un incremento delle cause relative ad anomalie di tipo psicologico è dovuto anche ad una non marginale presenza di situazioni problematiche legate alla tossicodipendenza, all'alcolismo, oggi sempre più spesso alla ludopatia, ai disturbi della sfera sessuale qualora abbiano una origine non tanto organica quanto psicologica e, non ultimi, i disturbi di carattere alimentare (anoressia e bulimia) che, come è noto, non riguardano anomalie dietetiche, bensì sono legati a gravi problematiche psicologiche.

L'accoglienza dei valori costitutivi del matrimonio

Un secondo ambito che globalmente comprende in termini percentuali un numero elevato di cause di nullità si riferisce a quelle situazioni in cui i nubendi, pur conoscendo i valori e le caratteristiche del matrimonio che la Chiesa ritiene essenziali, e pur accogliendoli formalmente, in realtà li rifiutano, esprimono una intenzione contraria. In termini giuridici si esprime come simulazione del consenso, in quanto a parole i nubendi affermano di accettare tali valori, in realtà li rifiutano, dirigono la loro volontà ad un matrimonio privo di una sua componente caratterizzante e quindi sostanzialmente diverso da quel modello di unione coniugale che la Chiesa ritiene l'unico modello valido di matrimonio.

Le caratteristiche considerate essenziali al contenuto del patto coniugale sono la finalità procreativa del matrimonio, intesa come disponibilità alla genitorialità; la perpetuità del vincolo, cioè l'intenzione di stipulare un patto non a tempo,

non a prova, bensì con la caratteristica della indissolubilità; l'impegno alla reciproca fedeltà; infine l'impegno a vivere una relazione sponsale nella reciprocità della condivisione, del rispetto, del sostegno materiale e spirituale del coniuge e della famiglia, il *bonum coniugum* di cui si è detto.

Secondo la logica dell'esperienza umana, si presume che ciò che uno afferma a parole corrisponda alle sue intenzioni. In caso contrario sarebbe preclusa ogni possibilità di relazione e di comunicazione interpersonale. Ma sempre l'esperienza umana ci testimonia che è possibile affermare di volere una cosa, in realtà se ne vuole un'altra. Se chi si sposa, pur dichiarando il contrario, in realtà ha la precisa e positiva intenzione, anche non pubblicamente espressa, di escludere dalla sua esperienza coniugale uno degli elementi sopra ricordati, contrae invalidamente.

Una verifica delle reali intenzioni di una persona non risulta estranea al mondo del diritto ecclesiale: la Chiesa attribuisce certo importanza alle formalità giuridiche con cui un atto viene posto. Ma attribuisce ancora maggiore rilievo a ciò che di più intimo porta in sé la persona: la sua libera volontà. In altre parole, dà più importanza a ciò che uno vuole realmente, rispetto a ciò che afferma di volere.

Condizionamenti alla trasparenza e libertà della scelta

Vi è infine un ultimo ambito che comprende più fattispecie di nullità matrimoniale, l'ambito che è determinato dalla mancanza di libertà per condizionamenti che provengono non dalla propria struttura personale, ma da condizionamenti esterni. Ci si riferisce in particolare a due capi di nullità che, sia pure in termini statistici inferiori rispetto ad altre tipologie, costituiscono una presenza rilevante. Nel linguaggio giuridico vengono chiamati dolo e costrizione.

Il dolo, come capo di nullità matrimoniale, consiste nella volontaria reticenza all'altro di un aspetto rilevante della propria esistenza, non rivelato per il timore che la conoscenza di tale aspetto possa pregiudicare la volontà dell'altro di giungere al matrimonio. Se si tratta di un aspetto della propria vita fisico o morale che un domani, se viene alla luce, può compromettere l'armonia coniugale, quel matrimonio si considera nullo. Le tipologie del dolo possono essere molteplici, dal non rivelare la presenza di una malattia significativa, alla reticenza della propria sterilità, certa o probabile. Ma possono costituire oggetto di dolo

anche situazioni, magari meno drammatiche, che comunque possono avere, qualora in seguito venute alla luce, un impatto dirompente sull'armonia coniugale.

L'altra situazione che preclude la libertà del soggetto per condizionamenti provenienti dall'esterno va sotto il nome di costrizione, oppure di timore, oppure di violenza morale. La fattispecie si configura in questi termini: un soggetto non vorrebbe sposarsi, non ne ha l'intenzione, ma le pressioni o i condizionamenti o le minacce lo determinano alla scelta coniugale. Da notare che in questo caso la nullità del matrimonio è commisurata non tanto sulla gravità oggettiva delle minacce, ma sulla rilevanza soggettiva della percezione che ne ha il soggetto in questione, determinata dalla sua personalità debole o dalla relazione di dipendenza con colui che esercita una indebita pressione.

La rilevanza della sessualità

Non infrequente come si potrebbe pensare è un'ulteriore situazione coniugale problematica che, pur non configurandosi come capo di nullità matrimoniale, può però diventare motivo adeguato per cui il vincolo coniugale può essere sciolto dalla Chiesa: si tratta del cosiddetto matrimonio "rato e non consumato". Nella secolare tradizione della Chiesa, pur avendo le caratteristiche di un matrimonio valido e sacramentale, risulta carente di una dimensione fondamentale della vita di coppia, cioè l'integrazione anche sul piano della vita intima sessuale.

È una situazione di particolare sofferenza, quasi sempre vissuta nel chiuso delle mura domestiche, anche perché un certo riserbo e pudore spesso inducono a non confidare a nessuno questa problematica, magari trascinata per lunghi anni senza via d'uscita. Parlando a operatori della pastorale familiare, questo è un ambito in cui sarebbe particolarmente importante una rete anche informativa che incoraggi i coniugi che vivono questa situazione ad affrontarla, se possibile, con adeguate terapie, e, se non sarà possibile, a chiedere alla Chiesa lo scioglimento del matrimonio in quanto non consumato.

A modo di conclusione

L'auspicio del papa sprona anche i tribunali della Chiesa ad un profondo mutamento di sguardo e di stile, perché, magari superando una certa propensione conservatrice, mettano al centro della loro attività non delle regole astratte, ma

l'amore misericordioso di Dio. Non si tratta di contrapporre la misericordia alla giustizia. Una famiglia ferita porta nella sua carne il travaglio della divisione, la lacerazione dei rapporti, la solitudine, talvolta la rabbia per le relazioni infrante

e l'ansia per il futuro. Donare misericordia, accoglienza e rispetto è il primo passo, anche da parte dei tribunali ecclesiastici, per offrire la medicina della speranza a chi ha il cuore ferito.